

# Certificazione ambientale per i generatori di calore a biomasse solide

---

21 Dicembre 2017

Con il D.M. n. 186 del 07/11/2017, pubblicato nella G.U. n. 294 del 18/12/2017, il 2 gennaio 2018 entrerà in vigore il regolamento che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomasse combustibili solide (legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili).

Il regolamento è rivolto in primo luogo ai produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale e prevede che possono essere oggetto di certificazione ambientale le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria:

- a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229;
- b) caminetti aperti: UNI EN 13229;
- c) stufe a legna: UNI EN 13240;
- d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250;
- e) cucine a legna: UNI EN 12815;
- f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5;
- g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785.

La procedura di certificazione prevede che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore, il quale effettua le prove secondo i metodi riportati nell'allegato 2, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità (allegato 1) e rilascia la certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta.

Il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:

- a) la classe di appartenenza (v. All. 1);
- b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
- c) le corrette modalità di gestione del generatore;
- d) il regime di funzionamento ottimale;
- e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.

Nel caso di modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l'informazione al pubblico, in relazione ai suddetti elementi, attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet.

All.ti:

- Decreto n. 186 del 7/11/2017
- Allegato 1 del decreto
- Allegato 2 del decreto

30913-Allegato 2 DM 186\_7nov2017.pdf [Apri](#)

30913-Allegato 1 DM 186\_7nov2017.pdf [Apri](#)

30913-Decreto7nov2017\_GU294 18dic17\_Biomasse.pdf [Apri](#)